LA RIUNIONE DEI RICORSI

La riunione dei ricorsi altro non è che l'esame congiunto di più ricorsi, finalizzato alla economia dei giudizi ed alla prevenzione di eventuali contrasti tra giudicati.
La riunione dei processi è possibile esclusivamente con riferimento a cause pendenti innanzi alla stessa Commissione Tributaria; non è possibile, invece, avere riunione di processi pendenti in gradi diversi o innanzi a commissioni aventi diversa competenza territoriale.

Condizioni per l'adozione del provvedimento di riunione è che i ricorsi:
- abbiano il medesimo oggetto;
- siano tra loro connessi.

L'identità dell'oggetto è l'identità del *petitum*, laddove per *petitum* si intende esclusivamente la domanda che le parti propongono al giudice e che, nel processo tributario, sostanzialmente si configura come richiesta di annullamento o di conferma del contenuto di un atto impositivo.
L'identità del *petitum* si avrà allorché parti diverse propongano ricorsi distinti avverso il medesimo atto o resistano con mezzi distinti avverso la medesima impugnazione.
Per connessione, infatti, non può che intendersi o una identità dell'oggetto (connessione oggettiva) o una identità delle parti (connessione soggettiva).

Riferimenti normativi

- art. 29 D. Lgs. n. 546/92.

Luglio 2010

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente